

Quota 100

Il Decreto n. 4/2019 introduce nel nostro ordinamento previdenziale, per il triennio 2019-2021, una nuova tipologia di pensione anticipata: analizziamo in dettaglio la norma

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge n. 4/2019, e l'entrata in vigore dal 29 Gennaio, il nostro ordinamento previdenziale offre una **nuova possibilità di accesso, alla pensione anticipata, denominata Quota 100**. Ora la parola passa al Parlamento cui spetta il compito di convertire in legge il decreto. Dedichiamo questo numero di NI all'analisi della nuova prestazione, prendendo a riferimento la [circolare INPS n. 11 del 29-01-2019](#), la circolare INCA-CGIL n. 16 e le indicazioni fornite dalla Direzione Centrale Pensioni INPS nella videoconferenza del 04 Febbraio. E' intuibile che sull'argomento interverranno nuovi chiarimenti dei quali daremo conto nei prossimi numeri di NI.

Quota 100: Norme comuni alle gestioni interessate

Analizziamo le norme comuni a tutte le gestioni pensionistiche interessate da Quota 100.

Quota 100 è una **prestazione sperimentale** che, salvo modifiche, rimarrà in **vigore nel nostro ordinamento sino al 31-12-2021**.

Le **gestioni interessate da questa prestazione** sono le seguenti: Assicurazione Generale Obbligatoria, forme Esclusive e Sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, Gestione Separata.

Tutte le altre Gestioni pensionistiche, nonché le **Casse dei Liberi Professionisti sono escluse** dall'accesso a questa prestazione così come i soggetti appartenenti al personale militare delle Forze armate, al personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, nonché al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale della Guardia di Finanza.

In questo numero:

INCA: Quota 100, norme comuni alle gestioni interessate,

Lavoratori dipendenti privati e lavoratori autonomi: Decorrenza della prestazione,

Lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni: Decorrenza della prestazione,

Lavoratori dipendenti del Comparto Scuola e AFAM: Decorrenza della prestazione,

Cumulo con i redditi da lavoro,

Isopensione e Fondi di Solidarietà Bilaterali,

Aspetti di vario interesse,

Immigrazione.

La nuova forma di Pensione Anticipata è introdotta a titolo sperimentale nel nostro ordinamento previdenziale. Dalle stime dei tecnici del Governo potrebbe interessare nell'arco dei tre anni circa un milione di lavoratori

Gli iscritti a più forme previdenziali possono perfezionare il **diritto a pensione cumulando i periodi assicurativi non coincidenti**, accreditati nelle gestioni gestite dall'INPS sopra citate, a condizione che **non siano titolari di una pensione erogata dalle gestioni interessate a Quota 100**.

Sul punto, i dirigenti della D.C. INPS Pensioni, hanno escluso che la **titolarità di pensione estera** possa pregiudicare l'accesso alla Quota 100.

Per gli iscritti alla gestione **ex Enpals**, ai fini del raggiungimento del requisito, valgono le disposizioni vigenti ai sensi della convenzione di cui al D.P.R. 1420/1971.

E' possibile accedere a Quota 100 anche attraverso il **Computo in Gestione Separata** senza la necessità di far valere l'importo soglia.

I requisiti, assai noti, sono quelli di far valere **almeno 62 anni di età e 38 anni di contribuzione**.

Chi raggiungerà i requisiti entro il 31.12.2021 potrà **accedere a pensione anche successivamente** a tale data, cristallizzando così il diritto.

Il requisito anagrafico non è non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita.

Ai fini del raggiungimento dei 38 anni è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo posseduta dal lavoratore, fermo restando il **contestuale perfezionamento dei 35 anni con esclusione della contribuzione figurativa per malattia e disoccupazione** (nelle gestioni dove si applica tale principio per il diritto alla pensione anticipata/anzianità), da computare, nel caso di pensione ottenuta con il Cumulo, considerando tutte le gestioni fatte valere dal richiedente.

Quota 100 è una Pensione Anticipata e come tale deve esser considerata nella valutazione ed applicazione dei vari aspetti ad essa connessa.

Quota 100: Lavoratori dipendenti privati e lavoratori autonomi - Decorrenza

Le lavoratrici e i lavoratori che maturano entrambi i requisiti previsti:

- **entro il 31 dicembre 2018** conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico **dal 1° aprile 2019**;
- **dal 1° gennaio 2019** possono accedere alla pensione **decorso 3 mesi** dalla data di maturazione dei requisiti. (c.d. Finestra)

Quota 100: Lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni - Decorrenza

I lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

- che hanno maturato i prescritti requisiti entro il

29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto) conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal **1° agosto 2019**;

- che perfezionano i prescritti requisiti **dal 30 gennaio 2019**, giorno successivo all'entrata in vigore del decreto-legge conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico **trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra)** e comunque **non prima del 1° agosto 2019**.

- Per le prestazioni maturate in regime di **Cumulo** della contribuzione, **la decorrenza è sempre fissata al primo giorno del mese successivo l'apertura della finestra**.

Per individuare correttamente le decorrenze dei lavoratori della Gestione Pubblica, ed appurare se consentita o meno **la decorrenza inframensile** della pensione, occorre **far riferimento sia alla Gestione che liquida la prestazione che alla natura giuridica dell'ultimo rapporto di lavoro svolto precedentemente la decorrenza della pensione**.

Nella tabella sotto riportata vi illustriamo i criteri da osservare.

Datore di Lavoro	Ultima Gestione Previdenziale di iscrizione	Preavviso	Finestra	Decorrenza Inframensile
Pubblico (D.LGS. 165/01)	INPS	6 mesi come da decreto	6 mesi da domanda di collocazione a riposo	NO
Pubblico (D.LGS. 165/01)	INPDAP	6 mesi come da decreto	6 mesi da domanda di collocazione a riposo	SI
Privatizzato (No D.LGS. 165/01)	INPDAP	Contrattuale	3 mesi da maturazione requisiti	SI
Poste	IPOST	Contrattuale	3 mesi da maturazione requisiti	SI
Ferrovie	F.S.	Contrattuale	3 mesi da maturazione requisiti	SI

I dirigenti centrali dell'INPS, in occasione della VC. del 04 Febbraio **hanno precisato che il Preavviso è un aspetto contrattuale e nulla incide sulle valutazioni dell'INPS in ordine al diritto alla prestazione pensionistica**.

Quota 100: Lavoratori dipendenti del Comparto Scuola e AFAM - Decorrenza

Per il personale del comparto Scuola ed AFAM, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per effetto di ciò, i soggetti che maturano i requisiti:

- entro il 31-12-2019, potranno accedere a pensione dal 01-09-2019 o 01-11-2019,

- Dal 01-01-2020 al 31-12-2021 al 01-09 o 01-11 dell'anno di maturazione dei requisiti.

I lavoratori e le lavoratrici che intendono accedere nel 2019, dovranno presentare la **domanda di collocamento a riposo entro il 28 Febbraio 2019**.

Quota 100: Cumulo con i redditi da lavoro

Una condizione disincentivante per l'accesso a Quota 100 è rappresentata dall'**incumulabilità** della stessa con i redditi derivanti da attività lavorativa dipendente o autonoma, anche se svolta all'estero, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Tale incumulabilità rimarrà in vigore sino all'anno in cui il pensionato maturerà il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia. Sul punto, l'INPS nella VC. del 04 febbraio ha precisato che **la verifica del rispetto del limite deve essere operata sempre sull'intero anno**; ne consegue che **anche nell'anno di raggiungimento dell'età pensionabile deve essere rispettato**, a prescindere dal mese in cui si compie l'età pensionabile.

(Esempio: soggetto che matura età pensionabile al 30-09-2020 e a tal data può far valere un reddito da lavoro autonomo occasionale di € 4.000. Se dal 01-10-2020 dovesse introiettare, sempre a tale titolo, ulteriori importi per € 2.000 subirebbe la sospensione della pensione Quota 100 per l'intero anno 2020. Se invece lo stesso pensionato dal 01-10-2020 iniziasse un'attività autonoma da cui derivasse reddito di qualunque importo, non avrebbe alcun pregiudizio sulla pensione).

Ricordiamo che i lavoratori autonomi, per accedere a pensione, **non hanno l'obbligo di cessare la propria attività o di chiudere la partita IVA**. Questo rilievo genera parecchia confusione tra gli addetti ai lavori: in sostanza il lavoratore autonomo cui è stata liquidata la pensione, che non cessi l'attività, **per mantenere la prestazione, dovrebbe far valere un reddito da lavoro negativo**; in alternativa l'INPS liquiderebbe la pensione per poi sospenderla ed eventualmente ripristinarla nell'anno di assenza del reddito.

Nella VC. l'INPS ha precisato che i redditi da lavoro verranno considerati con **il criterio di competenza e non di cassa**.

In caso di **pensione conseguita con il Cumulo**, per valutare la durata del periodo di incumulabilità, si deve **tener conto del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia previsto dalla gestione interessata al cumulo nella quale risulta maturato il relativo requisito contributivo**, considerando la sola contribuzione versata nella medesima gestione.

Nell'ipotesi di **maturazione dei requisiti anagrafico e contributivo, in più gestioni interessate al cumulo, si deve tener conto del requisito anagrafico meno elevato**. Qualora invece **non risulti maturato il requisito contributivo per la pensione di vecchiaia in alcuna gestione interessata al cumulo**, si deve **tener conto del requisito anagrafico più elevato** tra quelli previsti dalle gestioni interessate al cumulo.

Quota 100: Isopensione e Fondi di Solidarietà Bilaterali

L'INPS, con [la circ. n. 10 del 29-01-2019](#), mette in relazione le nuove disposizioni di accesso a pensione, introdotte con il Decreto n. 4/2019, con **la percezione dell'all'assegno straordinario di sostegno al reddito dei Fondi di solidarietà bilaterali e dell'Isopensione**.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, i **Fondi di solidarietà** di cui al decreto legislativo n. 148/2015, possono altresì **erogare un assegno straordinario per il sostegno del reddito in favore di lavoratori che perfezionino i requisiti previsti per l'accesso alla pensione anticipata "quota 100" nel triennio 2019-2021**. Per tali prestazioni, aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2019, i datori di lavoro devono provvedere al pagamento delle predette prestazioni ai lavoratori fino alla decorrenza del trattamento pensionistico e al versamento della contribuzione correlata fino alla maturazione dei requisiti minimi previsti per il predetto trattamento. La concessione di tali assegni è subordinata alla presenza di **accordi collettivi di livello aziendale o territoriale, sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale**, nei quali deve essere stabilito, ai fini del **ricambio generazionale**, il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di coloro che accedono alla prestazione. **Gli assegni straordinari per il conseguimento della pensione anticipata "quota 100"** possono essere riconosciuti solo da quei **Fondi di solidarietà bilaterali già costituiti, o in corso di costituzione, che prevedano nel proprio decreto istitutivo la concessione di assegni straordinari per il sostegno al reddito**. Infine l'INPS ha precisato che le disposizioni relative all'accesso a pensione Quota 100, **non si applicano ai soggetti che fruiscono dell'Isopensione**.

Quota 100: Aspetti di vario interesse

In occasione della VC. del 04 Febbraio sono state fornite, da parte dei dirigenti della D.C. Pensioni INPS, risposte ad alcuni quesiti di interesse generale. In alcuni casi rivestono carattere interlocutorio e necessitano pertanto di conferma.

Soggetti in percezione di NASpl: La D.C. Pensioni INPS, ritiene che la maturazione del requisito di Quota 100 non determini la decadenza dalla NASpl, ma che la prestazione possa essere corrisposta sino alla decorrenza della pensione compresa la finestra. **(Informazione da confermare)**

Soggetti in APE Sociale: Il percettore di Ape Sociale, se in possesso dei prescritti requisiti, può chiedere la liquidazione della pensione Quota 100.

Soggetti in APE Volontaria: L' APE volontaria è un prestito, che non comporta la cessazione dal rapporto di lavoro, commisurato al compimento dell'età pensionabile, compatibile con la pensione Quota 100.

Soggetti beneficiari di Salvaguardia: Chi ha ottenuto la certificazione di lavoratore in salvaguardia e può far valere requisiti più favorevoli per l'accesso a Quota 100, dovrà formalmente rinunciare alla salvaguardia per accedervi.

Segue a pg. 4

Soggetti che possono far valere contribuzione estera:

La D.C. Pensioni INPS in modo informale ha ammesso la possibilità di accedere a Quota 100 totalizzando la contribuzione fatta valere negli Stati UE o in quelli per cui sono attive le Convenzioni Bilaterali. Tale ipotesi dovrà esser confermata dai responsabili della D.C. Convenzioni Internazionali. **(Informazione da confermare).**

Soggetti titolari di Assegno Ordinario di Invalidità: Il titolare di AOI non potrà trasformare lo stesso per accedere a Quota 100. Rimane però la possibilità, per i soggetti che non hanno ancora esaurito i rinnovi previsti per legge, di rinunciare alla domanda di rinnovo e di accedere a Quota 100.

Infine, vi invitiamo a considerare con attenzione due aspetti generali: in primo luogo, **ci troviamo ancora nell'iter di conversione in legge del decreto**, che quindi potrebbe subire modifiche in fase di discussione o addirittura decadere, e in secondo luogo **tenere sempre presenti quelle casistiche che risultano ancora di dubbia interpretazione o comunque necessitano di una risposta ufficiale con circolare o messaggio INPS.**

Per questo motivo, abbiamo predisposto e trasmesso agli uffici INCA della Lombardia una liberatoria da fare sottoscrivere a tutti i nostri utenti al momento dell'inoltro di questa prestazione, affinché anche loro siano correttamente informati in merito.

Immigrazione

Diritto di voto dei cittadini dell'Ue

Elezioni europee

La [circolare del Ministro dell'Interno n° 4 del 25.01.2019](#) è intervenuta in merito all'esercizio del diritto di voto per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia da parte dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia. I cittadini dell'Unione residenti in Italia per poter esercitare il diritto di voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, devono presentare al sindaco del comune di residenza, qualora non lo abbiano già fatto in occasione delle precedenti elezioni europee, la domanda di iscrizione nell'apposita lista istituita presso lo stesso comune per il voto alle elezioni europee. Tale domanda deve essere presentata, "non oltre il novantesimo giorno anteriore alla data fissata per la consultazione" e cioè entro il 25 febbraio 2019 (considerando data della votazione domenica 26 maggio 2019).

Materiali

- Ministero del Lavoro - [REPORT MENSILE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI \(MSNA\) IN ITALIA](#) - dati al 31 dicembre 2018
- Ministero del Lavoro - [Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia](#) - nota semestrale - gennaio 2019



Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

lombardia@inca.it (notizie previdenza) Clemente.Elia@cgil.brescia.it (notizie immigrazione)